



COMUNE DI GRATTERI
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

DETERMINAZIONE DEL SINDACO

N. 09 DEL 27/6/2018

OGGETTO: Proroga incarico prestazione a scavalco al Geom.
Carmelo Di Maggio - Periodo: dal 12.06.2018 al
31.12.2018.

IL SINDACO

Richiamata:

- la determinazione sindacale n. 28 del 31.12.2002 ad oggetto: " Istituzioni Posizioni Organizzative e di Lavoro - art. 8 C.C.N.L. - Anno 2003"
- la determinazione sindacale n. 4 del 19.6.2003 con la quale veniva confermato il contenuto della determinazione sopra menzionata;

Dato atto:

- che il Comune di Gratteri è diviso in tre Aree settoriali di attività: - Area Amministrativa e Socio-Assistenziale - Area Urbanistica, Lavori Pubblici, Servizi Manutentivi e Area Economico/Finanziaria - Tributi;
- che in data 01.09.2015 una unità di personale a cui, a suo tempo, era stata attribuita la Responsabilità dell'Area Tecnica è stato collocato in quiescenza;
- che, in atto, presso l'Ufficio Tecnico Comunale, vi sono importanti opere pubbliche in itinere;
- che, nelle more della rideterminazione del fabbisogno del personale e della copertura in maniera stabile del posto vacante, si è ritenuto di provvedere temporaneamente a dotare l'ufficio di altra unità di personale idonea a proseguire il lavoro in itinere;

Considerato

- che con determinazione sindacale n.08 del 30.6.2015 è stato individuato il geom. Carmelo Di Maggio, dipendente del Comune di Campofelice di Roccella, quale persona idonea per l'instaurazione di un rapporto professionale, alla luce della necessità di garantire la continuità nella gestione di un ufficio nevralgico quale l'Ufficio Tecnico del Comune, conferendo allo stesso incarico a scavalco per il periodo 1/7/2015 -30/9/2015;
- che con successiva determinazione sindacale n.11 del 31.8.2015 il suddetto incarico è stato rinnovato fino al 31.12.2015;
- che con ulteriori determinazioni sindacali n.22 del 31.12.2016, n.04 del 31.3.2016, n.07 del 30.6.2016, n. 09 del 30.9.2016, n. 14 del 30.12.2016, n. 04 del 30.03.2017, n. 10 del 03.07.2017 e n. 25 del 29.12.2017 il suddetto incarico è stato di volta in volta rinnovato sino alla scadenza del mandato elettorale;
- che, a seguito delle dimissioni del Sindaco in data 01.03.2018, il Vice Sindaco reggente, con determinazione n. 69 del 05.03.2018, ha preso atto, senza soluzione di continuità, della sopra citata determinazione sindacale n. 25 del 29.12.2017;
- che in data 27.03.2018 il Commissario straordinario con determinazione n. 01 ha prorogato l'incarico di che trattasi sino alle "prossime elezioni amministrative";

Dato atto che in data 10.6.2018 hanno avuto luogo in questo Comune le elezioni amministrative

Visto l'art.1, comma 557, della legge n.311 del 2004, il quale prevede che *"I comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, i consorzi tra enti locali gerenti servizi a rilevanza non industriale, le comunità montane e le unioni di comuni possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'amministrazione di provenienza"*;

Atteso che la disposizione anzi richiamata, come si evince dal parere del 25 maggio 2005 reso dal Consiglio di Stato, Sez. I, n. 2141/2005, su richiesta del Ministero dell'Interno, introduce, nel suo ristretto ambito di applicazione, una deroga al principio espresso dall'art.53, comma 1, del D.Lgs. n. 165 del 2001 e si dispone come normativa speciale derogando al principio di esclusività e al divieto di cumulo degli impegni cui sono soggetti i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, compresi i dipendenti degli Enti locali con regime di rapporto a tempo pieno;

Preso atto che, con deliberazione n. 128/2014/PAR del 9 settembre 2014, la Corte dei Conti sezione regionale Sicilia, ha confermato i consolidati orientamenti, secondo i quali le spese per il personale utilizzato "a scavalco d'eccedenza", ai sensi dell'art.1, comma 557, legge 311/2004, rientrano nel computo ai fini della verifica del rispetto dei limiti imposti dall'art.9, comma 28, d.l.78/2010, convertito in legge 122/2010;

Vista:

- la deliberazione n.2/SEZ.AUT/2015/QMIG della Corte dei Conti sezioni Autonomie, che chiarisce *"Le limitazioni dettate dai primi sei periodi dell'art.9, comma 28, del d.l. n. 78/2010, in materia di assunzioni per il lavoro flessibile, alla luce dell'art.11, comma 4-bis del d.l. 90/2014(che ha introdotto il settimo periodo del citato comma 28), non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione della spesa di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'art.1, l. n. 296/2006, ferma restando la vigenza del limite massimo della spesa sostenuta per le medesime finalità nell'anno 2009, ai sensi del successivo ottavo periodo dello stesso comma 28"*;

- la deliberazione n. 23/SEZ.AUT/2016/QMIG della Corte dei Conti sezione Autonomie, che enuncia il seguente principio *" Il limite di spesa previsto dall'art.9, comma 28, del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non trova applicazione nei casi in cui l'utilizzo di personale a tempo pieno di altro Ente Locale, previsto dall'art.1, comma 557, della legge 30 dicembre 2004, n.311, avvenga entro i limiti dell'ordinario orario di lavoro settimanale, senza oneri aggiuntivi e nel rispetto dei vincoli dell'art.1, comma 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n.296"*;

Richiamato il vigente art.9, comma 28 del D.L. n. 78/2010, convertito con modificazioni dalla legge n.122/2010;

Ritenuto di rispettare il limite della spesa sostenuta per il personale a tempo determinato nell'anno 2009, come si evince dall'allegata attestazione del Responsabile dell'Area Economico/Finanziaria - Tributi, che fa parte integrante e sostanziale della presente;

Vista l'allegata nota, prot. N.43312 del 18.6.2018, a firma del Responsabile dell'Area Urbanistica, Lavori Pubblici, Servizi manutentivi, nella quale si rileva l'indispensabilità di rafforzare l'Organico dell'Ufficio Tecnico Comunale con personale di

riconosciuta capacità tecnico/professionale/amministrativa, con particolare riguardo alle problematiche afferenti i Lavori Pubblici e gli incarichi in itinere sopra menzionati;

Dato atto che il Geom. Carmelo Di Maggio è stato incaricato, da questo Comune, delle funzioni di Responsabile Unico del procedimento nei seguenti lavori pubblici:

- il completamento di una Casa di Riposo per Anziani, giusta determinazione sindacale n.14 del 31.8.2015;
- il completamento dell'impianto di deputazione delle acque reflue, giusto provvedimento del Responsabile dell'Area Tecnica prot. n. 7604 del 05.11.2015;

Ritenuto, pertanto, dovere continuare a rafforzare l'organico dell'Ufficio Tecnico Comunale, con personale di riconosciuta capacità tecnico/amministrativa, ed esperienza, con particolare riguardo alle problematiche afferenti i lavori pubblici e gli incarichi di R.U.P. in itinere sopra ricordati;

Che si può quindi procedere alla proroga dell'incarico al predetto funzionario dal 12.06.2018 e sino al 31.12.2018;

Che il compenso, in ragione dell'impegno che si richiederà al funzionario, una presenza di almeno 2 giorni alla settimana, può quantificarsi nella misura onnicomprensiva di € 1.200,00 mensili;

Che il Sindaco del Comune di Campofelice di Roccella ha autorizzato, dietro richiesta dell'interessato, il Geom. Carmelo Di Maggio - Categoria D1 - Profilo professionale: Istruttore Direttivo Tecnico, a prestare la propria attività lavorativa a scavalco presso il Comune di Gratteri, al di fuori dell'orario di lavoro, con nota prot. n. 11207 del 24.6.2015;

Ritenuto, per le ragioni sopra esposte, che si appalesa quanto mai necessario procedere alla proroga dell'incarico in quanto lo stesso geom. Carmelo Di Maggio ricopre l'incarico di R.U.P. di importanti opere pubbliche;

Visto il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

DETERMINA

1. **Di approvare** le motivazioni in fatto e in diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;
2. **Di prorogare, dal 12/06/2018 al 31/12/2018**, a mente dell'art.1, comma 557 della legge 311/2004, l'incarico al Geom. Carmelo Di Maggio, Categoria D1, Profilo professionale: Istruttore Direttivo Tecnico del Comune di Campofelice di Roccella;
3. **Di determinare** il compenso da erogarsi siccome in premessa stabilito;
4. **Di dare atto** che con determinazione del Responsabile Settore Affari Generali e Personale si provvederà all'impegno della relativa spesa, ai sensi dell'art.107 del D.Lgs 267/2000-TUEL;
5. **Di prorogare** la nomina del Geom. Carmelo Di Maggio quale sostituto del Responsabile dell'Area Urbanistica - Lavori pubblici - Servizi Manutentivi, Ing. Gluseppa Castiglia, in caso di vacanza o assenza, ai sensi dell'art.27 del vigente Regolamento sull'organizzazione dei servizi e degli uffici comunali, la cui eventuale indennità è ricompresa nella somma onnicomprensiva pari ad € 1.200,00, stabilita per l'incarico di cui al punto 2);
6. **Di trasmettere** il presente provvedimento:
 - all'interessato,
 - al Segretario comunale;
 - ai Responsabili di Area;
7. **Di stabilire** che la presente determinazione va pubblicata all'Albo pretorio on line e sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione "Amministrazione Trasparente".


Gratteri, li _____



Il Sindaco
- Avv. Giuseppe Muffoletto -

Per presa visione, accettazione delle condizioni sopra stabilite
e dichiarazione di assenza di cause ostative all'assunzione dell'incarico:

Geom. Carmelo Di Maggio _____



COMUNE DI GRATTERI

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

C.F. 00550180822

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA E TRIBUTI

Gratteri, 23 giugno 2018

Al Sig. Sindaco

OGGETTO: attestazione sulla spesa di personale in relazione all'incarico di prestazione a scavalco al geom. Carmelo Di Maggio

In ordine alla richiesta, ricevuta per le vie brevi, di cui all'oggetto, si rappresenta quanto segue.

Preliminarmente, si mette in evidenza che le norme che sono state esaminate attengono all'articolo 9, comma 28, del decreto legge n. 78 del 2010 ed all'articolo 1, comma 562, della legge n. 296 del 2006.

Con la prima norma di legge, è richiesto all'ente il requisito dell'ammontare della spesa per contratti di lavoro flessibile inferiore a quella sostenuta, agli stessi fini, nel triennio 2007-2009. Sul punto, si attesta che non è stata assunta alcuna spesa. In tal caso, come indicato dalla Corte dei Conti con la deliberazione n. 1/2017, è possibile fare ricorso al lavoro flessibile con provvedimento motivato e prendendo a riferimento, quale limite di spesa, l'importo effettivamente necessario per l'assunzione del personale.

Per l'altra norma (art. 1, comma 562), si attesta che l'importo della spesa di personale impegnata nell'anno 2017 è stata inferiore a quella impegnata nell'anno 2008, calcolata secondo quanto previsto dalle linee guida approvate dalla Corte dei Conti, in ordine alla relazione richiesta ai revisori dei conti sul rendiconto ai sensi della legge n. 266 del 2006.

IL RESPONSABILE DELL'AREA
(dot. Giuseppe Fiasconaro)

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il Segretario Comunale Capo, su conforme attestazione del messo comunale **ATTESTA** che la presente Determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Gratteri per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 3.7.2018.

Gratteri, li _____

IL MESSO COMUNALE



IL SEGRETARIO COMUNALE